



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 120 del 14/09/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA FERRATA BAFILE PER DANNEGGIAMENTO STRUTTURALE

Preso atto della segnalazione della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" – reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, acclarata al protocollo dell'Ente n. 8231 del 09.09.2026 avente per oggetto: Segnalazione criticità su percorso attrezzato denominato "Ferrata Bafile" in Comune di Isola del Gran Sasso, in cui veniva appunto segnalato il danneggiamento di parte di detta via ferrata;

Ravvisata la necessità, preso atto della segnalazione di cui sopra, ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, di inibire la fruizione alpinistica di detta ferrata fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza (per la normale fruibilità alpinistica) della stessa;

Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno, onde evitare incidenti a persone, predisporre la chiusura della succitata "Ferrata Bafile";

Visto:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- L'articolo 54 del medesimo D.Lgs. 267/2000, che disciplina i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica e incolumità pubblica;

ORDINA

La temporanea chiusura e conseguente fruizione alpinistica della "Ferrata Bafile" dal giorno 14.09.2026, dalle ore 14.00 fino a nuove disposizioni;

A tal fine vengono disposte le seguenti prescrizioni:

- L'area deve essere adeguatamente segnalata con indicazione del presente atto;
- La trasgressione a tale ordinanza in seguito alla circolazione, solleva l'Ente scrivente da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da persone, animali o a cose;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente ordinanza. Contro i trasgressori si procederà a norma di legge.

DISPONE INOLTRE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza.

2. L'invio della presente ordinanza al:

- Comando di Polizia Locale;
- Prefettura;
- Questura;
- Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale;
- Ente Parco del Gran Sasso e Monti delle Laga;
- CAI Teramo

per conoscenza, per i controlli e i provvedimenti di competenza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo. In alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla medesima data, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Isola del Gran Sasso d'Italia, lì